

52580-17



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 13/10/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO

- Presidente - Sent. n. sez.  
2202/2017

GRAZIA LAPALORCIA

PAOLO MICHELI

REGISTRO GENERALE  
N.51427/2016

ANGELO CAPUTO

ANDREA FIDANZIA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

GOTTARDI BELINDA nato il 08/03/1970 a BOLOGNA

BETTIO ALESSANDRO nato il 29/06/1968 a VENEZIA

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso per

Per la posizione del Bettio il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; per la posizione della Gottardi annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Udito il difensore

L'avvocato Zucchelli, per il suo assistito Bettio, dopo aver brevemente esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento; in subordine si associa alla richiesta del PG.

*per Gottardi Belinda*  
L'avvocato Mosef si associa alla richiesta del PG.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2016 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Gottardi Belinda e Bettio Alessandro alla pena di giustizia per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.

Agli imputati era stato contestato che, in concorso tra loro, Gottardi Belinda quale Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di Castel Maggiore, sottoponendo alla Giunta Comunale di Castel Maggiore in data 19.12.2008 la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del giardino della scuola materna Bonfiglioli a Trebbo di Reno pur in mancanza della Tavola 13 - piano di sicurezza - di cui era stato preparato solo il frontespizio, Bettio Alessandro, quale dirigente del settore "Gestione del Territorio", esprimendo il parere di regolarità tecnica della proposta sebbene non fosse stato predisposto il piano di sicurezza, facevano approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo con la falsa attestazione che era composto da n. 15 elaborati compresa la Tavola n. 13 - piano di sicurezza - mai predisposta.

2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno separatamente proposto ricorso per cassazione gli imputati affidandolo ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo Bettio Alessandro ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p. e vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che non avendo fatto parte della Giunta comunale e non avendo quindi partecipato alla deliberazione dell'atto, non aveva compiuto alcun falso.

Né, d'altra parte, aveva reso alcuna dichiarazione in ordine al numero ed alla qualità degli elaborati allegati alla proposta di deliberazione, essendosi limitato ad un mero parere di regolarità tecnica che è atto meramente valutativo - come ritenuto dal G.I.P. nel giudizio di primo grado - e non contiene alcun dato descrittivo.

Non essendo stata redatta alcuna falsa attestazione, non poteva esserci stata l'induzione in errore dei Componenti della Giunta Comunale

La Corte d'Appello, nel ritenere il parere tecnico del dirigente un requisito di legittimità della delibera di Giunta, si era sul punto posta in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità della giurisprudenza amministrativa, che ritiene la mancanza di tale parere come semplice irregolarità, con la conseguenza che lo stesso non contribuisce a formare la volontà dell'organo di governo locale.

2.2. Con il secondo motivo Bettio Alessandro ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 18 e 25 DPR 455/99, 93 comma 2° dlgs n. 163/2006 e 91 TU n. 81/2008.

Lamenta il ricorrente che, alla luce della normativa successiva al DPR n. 554/99, la prescrizione del piano di sicurezza non era tassativa e nel caso di specie l'arch. Bettio ha

ritenuto che in base alle concrete esigenze tecnico progettuali di quello specifico progetto tale piano non fosse necessario in sede di approvazione del progetto.

La regolarità tecnica della proposta di deliberazione prescinde dalla predisposizione del piano di sicurezza, che non è sempre obbligatorio e avrebbe comunque potuto essere redatto dal coordinatore prima della presentazione delle offerte, a norma dell'art. 91 T.U. in materia di sicurezza (dlgs n. 81/2008).

2.3. Con il terzo motivo è stata mancata di motivazione in ordine alla ritenuta assoluta irrilevanza della figura del Responsabile Unico del Procedimento.

Non ha motivato la Corte territoriale perché nel valutare la sua responsabilità non ha tenuto conto della precisione posizione di garanzia rivestita anche sotto il profilo formale dal Responsabile Unico del Procedimento.

2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di falso.

Lamenta il ricorrente che la sentenza motivato non ha adeguatamente motivato perché ha ritenuto dolosa la sua condotta e non frutto- come per gli altri soggetti coinvolti - di una mera seppur grave disattenzione, tenuto conto anche della complessità della normativa di riferimento.

2.5. Con il primo motivo Gottardi Belinda ha dedotto violazione del c.d. principio della motivazione rafforzata di cui agli artt. 192, 530 comma 2°, 533, 546 c.p.p..

Afferma che è stato disatteso, nel caso di specie, il principio elaborato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado non può limitarsi ad una diversa valutazione del materiale probatorio ma deve giustificare la pronuncia di condanna con una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

Il giudice di appello si è limitato a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.

2.6. Con il secondo motivo la Gottardi lamenta che la sentenza impugnata ha attribuito alla stessa una condotta diversa da quella contestata nel capo d'imputazione, ovvero quella di aver avanzato la proposta di deliberazione senza evidenziare che il piano di sicurezza non era stato nemmeno redatto, con violazione degli artt. 192, 521, 522 e 546 c.p.p..

A differenza della descrizione del fatto di cui al capo d'imputazione è stata ascritta una condotta omissiva, quindi ontologicamente eterogenea.

Peraltro, la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente di un dovere di esercitare una verifica di natura tecnico amministrativa dell'intero incartamento senza idoneo supporto giustificativo, non essendo state indicate le fonti normative di tale supposto dovere.

2.7. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che è in sentenza è stata affermata l'esistenza di un concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in assenza di una concreta

prospettazione e conseguente dimostrazione di una qualsivoglia condotta processuale, in violazione degli art. 110, 479 c.p. e 192 e 530 c.p.p..

2.8. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'attribuzione alternativa alla stessa di un dolo diretto e di un dolo eventuale.

Si censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnato in cui era stato imputato alla stessa che non poteva non rilevare la circostanza che della redazione del piano di sicurezza nessuno era stato incaricato, si evidenzia la contraddittorietà nell'ipotizzare una piena volontà e consapevolezza del falso ed ammettere la possibilità di un controllo superficiale.

2.9. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli art. 40 e 43 c.p. e delle norme del T.U. degli Enti Locali nei punti in cui la sentenza ha configurato a suo carico un obbligo di controllo e verifica della pratica tecnico- amministrativa.

Lamenta il ricorrente che la sentenza ha previsto compiti specifici che l'art. 97 del Testo Unico degli Enti locali pone invece a carico del segretario comunale.

Peraltro, ha considerato l'assessore una sorta di organo monocratico titolare di specifiche competenze mentre lo stesso può solo agire in via collegiale nell'ambito della funzione di collaborazione con il sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso dall'art. 48 dlgs n. 267/2000.

2.10. Con il sesto motivo la ricorrente si duole che la diminuzione della pena derivante dalla concessione delle attenuanti generiche non sia avvenuta nel massimo, dolendosi altresì che l'applicazione ad entrambi gli imputati della stessa pena, nonostante la diversità del ruolo, dei compiti e della formazione professionale, non sia stata sufficientemente motivata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con riferimento alla posizione di Bettio Alessandro, esaminando congiuntamente per comodità espositiva tutti i motivi dallo stesso proposti, va osservato che nel giugno 2016 è maturata la prescrizione del delitto allo stesso ascritto.

Ritiene, preliminarmente, questo Collegio che il delitto di falso ideologico in atto pubblico allo stesso contestato fosse stato congruamente accertato e motivato dalla Corte territoriale sotto il profilo dell'elemento sia oggettivo che soggettivo.

In particolare, condivide questo Collegio l'impostazione della sentenza impugnata secondo cui, indipendentemente dal fatto che l'arch. Bettio non avesse specificamente attestato che il progetto esecutivo si formava di un certo numero di elaborati, nel momento in cui lo stesso ha dichiarato che " la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia" , ha implicitamente attestato che del progetto esecutivo facesse parte anche il Piano di Sicurezza, documento che doveva obbligatoriamente e preventivamente essere allegato a tale progetto secondo la legge.

A tal proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Sez. Fer. n. 39843 del 4 agosto 2015, Rv. 264364) che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel

caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito, come nel caso di specie, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicchè l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

Dunque, non essendo tale parere stato reso dal ricorrente nello svolgimento di un'attività assolutamente discrezionale e valutativa - come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado - ma essendosi trattato di esercizio di discrezionalità tecnica, l'atto compiuto dal Bettio è affetto da falsità ideologica, non essendo stati osservati i parametri normativi cui il giudizio di conformità era implicitamente vincolato.

Né persuadono le censure svolte tardivamente dal Bettio nel ricorso, finalizzate ad affermare che, in realtà, il piano di sicurezza non dovesse essere, secondo la legge, allegato al progetto esecutivo prima della deliberazione della Giunta comunale, potendo essere redatto in un momento successivo, e, in particolare, "prima della richiesta di presentazione delle offerte" , a norma dell'art. 91 T.U. n. 81/2008.

A prescindere dal rilievo che la normativa sugli Appalti Pubblici, in quanto speciale, prevale per i lavori svolti in tale ambito sulla disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - non a caso, successivamente all'entrata in vigore del TU n. 81/2008, l'art. 35 comma 1° lett. f DPR 554/99, invocato dalla Corte territoriale, che prescriveva che tra i documenti componenti il progetto esecutivo rientravano anche "i piani di sicurezza e coordinamento", è stato riprodotto in modo identico nel suo contenuto nell'art. 33 DPR n. 207/2010, costituente il nuovo regolamento di attuazione del Codice degli Appalti Pubblici di cui al dlgs n. 163/2006) - lo stesso ricorrente aveva affermato, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata (pag. 9), che il Piano di Sicurezza doveva essere presente e doveva essere controllato preventivamente.

L'espressione dallo stesso proferita "i progetti vanno presentati completi, nel caso in questione doveva essere quindi stilato il piano di sicurezza" è inequivoca.

Dunque, il ricorrente vuole in questa sede affermare la superfluità in questa sede del piano di sicurezza nonostante avesse dichiarato, quando non aveva ancora messo evidentemente a punto la propria strategia difensiva, l'esatto contrario.

In ordine all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha congruamente motivato la sussistenza in capo al Bettio del dolo generico del falso ideologico, avendo evidenziato che lo stesso sapeva che il piano di sicurezza non era stato redatto, avendo egli stesso affermato "Per quanto ricorso non fu affidato ad alcuno direttamente l'incarico per la redazione del piano di sicurezza", circostanza confermata dal fatto che nessun compenso fu pagato dall'Amministrazione Comunale per la sua redazione.

In conclusione, tenuto conto della prescrizione maturata e che il ricorso non si appalesa comunque manifestamente inammissibile, con riferimento alla posizione del Bettio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

A conclusioni differenti deve invece pervenirsi per Gottardi Belinda, i cui motivi del ricorso possono essere esaminati parimenti in modo congiunto.

Se con riferimento all'elemento oggettivo del delitto di falso, si deve integralmente richiamare quanto sopra già osservato per il Bettio, non può, invece, configurarsi in capo alla ricorrente il dolo del reato ascrittale.

Da un attento esame della motivazione della sentenza di secondo grado emerge che è stato rimproverato all'assessore Gottardi il non aver evidenziato in sede di deliberazione della giunta che il Piano di Sicurezza non era stato redatto.

Tuttavia, la sentenza impugnata ha ritenuto che vi fosse in capo all'imputata un obbligo di avvisare gli altri membri della giunta della mancata redazione di tale piano senza aver debitamente indicato gli elementi fattuali da cui aveva desunto che la stessa fosse effettivamente consapevole di tale mancanza, ma sul solo rilievo che era suo compito, quale Assessore di riferimento ai Lavori Pubblici, accertare che il Piano di Sicurezza fosse stato redatto e che la pratica fosse completa. Non a caso, nello sviluppo del percorso argomentativo, la Corte territoriale ha precisato che, per superficialità, la Gottardi non aveva controllato che il progetto fosse completo come previsto dalla legge.

E' evidente che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità della Gottardi per il reato ascrittale esclusivamente sulla funzione dalla stessa esercitata di Assessore ai Lavori Pubblici, rimproverandole una negligenza, "una superficialità" che è stata erroneamente ricondotta al dolo eventuale, ma che non può che connotare la colpa.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (sez 3 n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328).

Va, infine, osservato che anche dall'esame della parte narrativa della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4), nella quale sono riportate le censure svolte dal P.M. alla sentenza di primo grado, emerge in modo evidente che l'accusa nei confronti della Gottardi è stata sempre e solo impostata sul dedotto inadempimento da parte dell'assessore del dovere di verificare la completezza della pratica, ritenuto inescusabile in relazione alla sua qualifica professionale.

Dunque, neppure il P.M. aveva evidenziato alcun elemento fattuale da cui desumere la piena consapevolezza e volontà dell'imputata di commettere il falso, con la conseguenza che non può ritenersi che la sentenza impugnata sia semplicemente incorsa in una carenza e/o

vizio motivazionale, atteso che il nucleo dell'accusa si fondava proprio su quegli elementi erroneamente valorizzati dalla Corte territoriale nei termini di dolo eventuale.

Ne consegue che, relativamente alla posizione di Gottardi Belinda, nell'annullare la sentenza, appare superfluo il rinvio al giudice di merito.

In conclusione, con riferimento a tale imputata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente alla posizione di Bettio Alessandro per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e, quanto alla posizione di Gottardi Belinda, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2017


Il consigliere estensore

dr. Andrea Fidanzia



Il Presidente

dr. Paolo Antonio BRUNO



Cajun